

L'analisi**La prevalenza
dell'assessore**

UMBERTO DE GREGORIO

PERCHÉ Del Giudice (vecchio compagno di barricata di Sodano) e non Rossi? Semplice. Perché Rossi voleva amministrare (con autonomia) e non ubbidire. Il tutto risulta ormai evidente dalle notizie acquisite dalla Procura e riportate su queste colonne ieri e oggi. Sodano ha ordinato, Rossi non ha ubbidito ed è stato rimosso. La politica che entra a gamba tesa nelle scelte di gestione aziendale, imponendo assunzioni. Nulla di nuovo rispetto al passato: anzi, in verità la situazione è notevolmente peggiorata. Perché sino a ieri l'amministratore nominato dal politico, una volta nominato, poteva anche rifiutarsi di ubbidire. Oggi, in base alla delibera 784/2011 della giunta de Magistris, se non ubbidisce, può essere mandato a casa da un giorno all'altro, senza spiegazioni di sorta o giusta causa. Il tutto nasce da un anomalo concetto di "controllo analogo" varato dall'attuale amministrazione comunale. L'esigenza di un controllo più stringente sulle società partecipate nasce come tentativo di porre rimedio alle gestioni, spesso discutibili, che negli anni passati hanno caratterizzato le aziende comunali.

Chi ha avuto modo di leggere gli atti di recente prodotti da Palazzo San Giacomo, ha sentito parlare di "controllo analogo", indicato come la panacea di tutti i mali: lo strumento con il quale raddrizzare le storture del passato attraverso l'esercizio di un potere di direzione e di supervisione sull'operato degli amministratori. Il dubbio che sorge spontaneo è che il rimedio inventato dalla nuova amministrazione sia addirittura peggiore del male.

La giunta de Magistris, alla fine dello scorso mese di giugno, con la delibera 784/2011, al dichiarato scopo di contenere i costi di funzionamento delle partecipate, ha assunto "specifiche determinazioni circa le modalità di esercizio del controllo analogo". In realtà la giunta ha realizzato una evidente forzatura, utilizzando in modo improprio uno strumento legislativo creato per finalità del tutto diverse. Per meglio comprendere la questione, occorre fare una breve premessa sulla nozione di "controllo analogo", che non nasce in Italia ma dalla normativa comunitaria come presupposto per con-

sentire l'affidamento di un servizio pubblico a una società partecipata, in assenza di gara. L'Europa ritiene, in linea di principio, che le amministrazioni pubbliche possano affidare lavori e servizi solo ricorrendo a procedure con evidenza pubblica.

Conseguentemente l'ente locale intanto può derogare alla regola generale, affidando direttamente un servizio a una sua partecipata, in quanto tra ente e società pubblica affidataria ci sia una "delegazione interorganica", cioè una forma di dipendenza tipica tra gli uffici interni all'ente. La società partecipata, per ottenere l'affidamento senza gara, deve essere soggetta a un "controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi" da parte dell'ente che ne è socio. Quindi, il "controllo analogo", nella concezione "europea", consiste in una dipendenza della partecipata in tema di strategie e politiche aziendali, in un controllo sul bi-

lancio e sulla qualità dei servizi erogati. Il controllo dell'ente sulla società partecipata è controllo di tipo amministrativo: gerarchico, interorganico, esercitato dagli uffici dell'ente sulla gestione della società partecipata, per verificare il raggiungimento degli obiettivi.

Così avviene praticamente in tutta Italia, dove le pubbliche amministrazioni hanno costituito in seno a esse dei "comitati di controllo" sulla gestione delle partecipate, formati da funzionari e tecnici interni all'amministrazione. Ma non certo dai politici. È così in tutta Italia, tranne che al Comune di Napoli. La giunta de Magistris la pensa diversamente e ha inaugurato, con la delibera 784/2011, una prassi del tutto anomala: niente commissioni o comitati tecnici di controllo sulle partecipate, ma controllo "politico" sugli amministratori delle partecipate. Secondo l'amministrazione comunale di Napoli, il controllo analogo consiste nell'intervento diretto, assiduo e costante sull'operato della partecipata non del dirigente dell'ufficio o del servizio, ma "dell'assessore competente". Nella delibera 784/2011, l'elenco degli atti degli amministratori delle partecipate sottoposti al vaglio dell'organo politico è lungo e dettagliato: ha a oggetto questioni rilevanti ma anche aspetti assolutamente secondari e insignificanti, tali da rendere la delibera in certi punti finanche grottesca. Se gli amministratori della partecipata intendono assumere personale o conferire un incarico o una consulenza, non devono comunicarlo al dirigente o al servizio competente, ma sottoporre la questione "per le valutazioni di competenza... all'esame dell'assessore". E lo stesso vale per locazioni, manutenzioni e costi per l'utilizzo degli immobili. E fin qui la cosa, sebbene opinabile, ci potrebbe ancora stare. Mal'assessore vuole esprimere le sue valutazioni anche in ordine all'acquisto di computer, fotocopiatrici e fax, vuole decidere se sia meglio che i dipendenti della società comunale usino le autovetture di servizio o l'autobus, se e quanto si possa fare uso del cellulare aziendale, quanto combustibile da riscaldamento e quanta energia elettrica si consumino. E la delibera precisa che il rispetto da parte dei Cda delle partecipate di tutto quanto sopra, costituisce "elemento di valutazione essenziale dell'operato degli organi di amministrazione" per cui, "in caso di mancato rispetto", l'assessore al Bilancio può azionare la procedura che porta alla revoca dell'amministratore, che abbia acquistato, ad esempio, troppo gasolio da riscaldamento senza renderlo partecipe di una cotanto rilevante scelta gestionale. Sui Cda delle società partecipate si è voluto creare un controllo di natura inquisitoria da parte della politica, che per la minuziosità delle questioni sottoposte alla valutazione dell'assessore, si configura più come un mezzo per tenere gli amministratori sotto il giogo, quanto piuttosto che tendere alla ricerca dell'efficienza e operatività della partecipata. Anzi, la delibera si caratterizza proprio per l'assenza di alcuna considerazione o interesse riguardo alla qualità dei servizi offerti dalla partecipata. L'obiettivo dell'Amministrazione sembra essere non tanto quello del controllo sulla gestione, sui servizi e sui risultati della partecipata, quanto quello di raggiungere il pieno controllo sugli organi di gestione e garantirsiene sottomissione e fedeltà. Ma, questo modo di operare, se forse otterrà una riduzione dei costi, non per questo potrà garantire il miglioramento dei servizi offerti al cittadino, perché il punto di arrivo può essere l'ingessatura e l'immobilismo di Cda timorosi e deresponsabilizzati. Perché, come si dice: chi non fa non sbaglia e quindi, si potrebbe agguingere, non viene neppure revocato. L'amministratore, nella concezione del controllo analogo della giunta de Magistris, ha un solo compito: ubbidire. Il caso Rossi rientra esattamente in questa logica.